In subbuglio il mondo dei bancari

Alla fine degli anni '90 diventò incontenibile il problema degli esuberi nel settore del Credito, uno dei pochi non adeguatamente difeso da meccanismi a tutela della disoccupazione.

Le potenti lobby delle banche si attivarono con efficacia e ottennero dei provvedimenti legislativi che introducevano idonei meccanismi per governare, per un tempo limitato (fino al 2010) gli imponenti esodi sia nel settore delle Banche che in quello delle Casse di Risparmio.

Venne emanata un'apposita norma, ovvero la legge 23/12/96 n. 662, che all'art. 28 ha previsto l'istituzione presso l'INPS di specifici fondi di categoria per i "settori di impresa sprovvisti del sistema di ammortizzatori sociali"

In pratica con vari decreti ministeriali si creò il Fondo di solidarietà per il sostegno al reddito, all'occupazione e alla riconversione e riqualificazione professionale del personale dipendente delle imprese del credito.

Nel 2005 fu concordata una proroga del Fondo fino al 2020.

L'attività straordinaria del Fondo (divenuta probabilmente quella esclusiva) è stata l'erogazione di **Assegni di Accompagnamento** alla pensione.

Le disposizioni che regolano il Fondo prevedono criteri molto severi per individuare i requisiti dei destinatari, collegati alla riorganizzazione delle Aziende interessate e si dette molto spazio alle trattative con le Organizzazioni sindacali che chiesero e ottennero l'impegno a non procedere a licenziamenti collettivi, anche in presenza di accertate eccedenze di personale.

Inspiegabilmente il Banco di Napoli non si avvalse immediatamente delle nuove disposizioni e vi fece ricorso successivamente (probabilmente solo dopo aver favorito parecchi dipendenti che non si trovavano nelle rigorose condizioni contemplate dalle nuove norme, ovvero per negarlo ad altri, favorevolmente posizionati, di cui non si voleva perdere la collaborazione).

Notevole l'imbarazzo di chi scrive, all'epoca Consigliere di Amministrazione del Fondo Esuberi, alle domande di altri Consiglieri, rappresentanti delle grandi Banche, che non sapevano spiegarsi la scarsa lungimiranza del Banco di Napoli nel non utilizzare le favorevoli condizioni complessive per governare gli esuberi. Essi ignoravano quale potere potevano esercitare certe "fonti" che troppe volte hanno condizionato le sorti del glorioso Istituto.

Ovviamente l'assegno, erogato per 13 mensilità, grava, di fatto, a carico delle Banche che provvedono alla provvista dei relativi capitali necessari ai pagamenti, ma, formalmente, si tratta di una prestazione a carico dell'INPS.

La conferma, se ce ne fosse bisogno, si rileva dalle certificazioni fiscali rilasciate ogni anno dall'INPS quale Ente erogatore e Sostituto d'Imposta.

L'assegno corrisposto agli esodati è pari all'**importo netto della pensione** che avrebbe percepito l'interessato (a tassazione ordinaria) con la maturazione dei contributi necessari al raggiungimento del diritto a pensione (secondo la scadenza più vicina fra anzianità e vecchiaia).

Non essendo un trattamento di natura pensionistica, lo stesso non beneficia della perequazione automatica e resta invariato per tutta la durata dell'erogazione. Non dà diritto agli assegni familiari o analoghe provvidenze e, tanto meno, a detrazioni o deduzioni di natura fiscale.

Ciò è derivato per una spudorata benevolenza nel favorire le Banche che, per determinare il lordo corrispondente alla somma netta spettante, possono lordizzare tale importo con l'applicazione dell'aliquota definita per la tassazione del TFR, più leggera, che certamente ha una natura completamente diversa oltre ad una cadenza ben differente.

A questo punto risulta inspiegabile l'avventata decisione di qualche solone dell'Agenzia delle Entrate di inviare avvisi c. d. bonari ai percettori di tali forme di sostegno a seguito di avvenuta rettifica dell'aliquota dovuta sul TFR.

È spiacevole dovere ricordare che l'avviso bonario sùbito non è legalmente contestabile, perché non ha la natura di provvedimento definitivo, come, invece, la cartella dei pagamenti.

Si sono levate immediate proteste dalle fonti sindacali più autorevoli e sono informato che anche da parte delle più importanti Banche si stanno intraprendendo opportune azioni di contestazione verso tale ambigua pretesa del Fisco.

Logicamente le Banche sono direttamente interessate alla questione, perché se dovesse essere affermato il presunto concetto della revisione dell'aliquota utile per il nostro caso, la maggiore lordizzazione dovrebbe cadere a loro carico.

Non si può escludere nemmeno l'eventuale ricorso di incostituzionalità, visto che altri assegni di accompagnamento, sorti dopo di quello dei bancari vengono lordizzati con le normali aliquote progressive IRPF e non producono ai beneficiari i sensibili danni sopra richiamati.

Al momento la situazione assurda è questa: come si legge sul sito dell'Inps, "il regime fiscale dell'assegno straordinario è quello della tassazione ordinaria. Fa eccezione l'assegno straordinario dei Fondi bancari e di Poste Italiane per i quali vige il regime della tassazione separata con aliquota TFR".

Il nostro legale di fiducia ci sta già alacremente lavorando e si può essere più che sicuri che con il suo valido sostegno professionale si risolverà la questione nel migliore dei modi.

Amara conclusione: quasi certamente gli autori di tale infelice iniziativa, che sferra un ulteriore colpo alla credibilità di certe istituzioni italiane, nella peggiore delle ipotesi, verranno spostati dall'incarico con sostanziosi aumenti di stipendio.

Speriamo, almeno, che si sistemerà la faccenda senza arrecare fastidi e danni ai colleghi in accompagnamento.